

Firenze, 5 febbraio 2026

OGGETTO: Unione Montana dei Comuni del Mugello - Comune di Scarperia San Piero
Intervento: Piano Strutturale Intercomunale del Mugello – 1° stralcio. Variante codice V – 002
PSIM – 001 SC. ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014.
Autorità Proponente: Unione Montana dei Comuni del Mugello
Procedimento: Valutazione Ambientale Strategica ex artt.23 e seguenti L.R.10/2010.
Rapporto tecnico

In riferimento al procedimento di VAS relativo all'oggetto.

Vista

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.7 del 17/02/2016 di approvazione dello schema di convenzione per l'assistenza tecnica ai Comuni in materia di VAS, con la quale si individua la Posizione Organizzativa Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze a svolgere la funzione di Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei Comuni della Città Metropolitana ai sensi delle norme nazionali e regionali, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato per l'assistenza tecnica in materia di VAS;
- la convenzione sottoscritta fra la Città Metropolitana di Firenze e l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con la quale la Città Metropolitana assume il ruolo di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica la cui approvazione è di competenza degli stessi Comuni, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010.
- l'approvazione della proposta di adozione al Piano Strutturale Intercomunale del Mugello -1° Stralcio della variante denominata "V - 002 PSIM - 001 SC" (comprensiva dell'adozione del rapporto ambientale) con Deliberazione di Giunta della Unione Montana dei Comuni del Mugello n.68 del 30/05/2025.
- la presa d'atto di adozione al Piano Strutturale Intercomunale del Mugello -1° Stralcio della variante denominata "V - 002 PSIM - 001 SC" (comprensivo del rapporto ambientale e la sintesi non tecnica), da parte di tutti i Comuni della UMCM; con Deliberazione di Giunta della Unione Montana dei Comuni del Mugello n.111 del 29/08/2025, per l'apertura dei termini delle osservazioni, pubblicata sul BURT in data 10/09/2025.
- la trasmissione dell'atto di adozione ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014 e l'avvio delle consultazioni ai sensi dell'art.25 della L.R.10/2025 da parte dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello con Ns. prot.n.55412 del 14/11/2025 con la quale si riassegnano ulteriori 45 giorni per esprimere il parere ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010 a causa di un disguido sul sistema di protocollazione di UMCM.

Considerati,

- i contributi e le osservazioni pervenuti entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla trasmissione di cui sopra (ovvero entro il **27/12/2025**).



- che fra quanto sopra pervenuto si rilevano i seguenti contributi di cui agli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010:

-Autorità Idrica Toscana - prot. di UMCM n. 23263 del 12/12/2025;

-Publiacqua S.p.A. – Ns. prot. n. 55763 del 17/12/2025;

-ARPAT Area Vasta Centro - Dipartimento di Firenze - Settore Mugello – prot. di UMCM n. 23981 del 22/12/2025.

Preso atto, della Trasmissione successiva alla scadenza dei termini dei seguenti pareri ed osservazioni:

-Autorità di Distretto Appennino Settentrionale — Ns. prot.n.618 del 08/01/2026.

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali / patrimonio culturale, ritenuti degni di nota, e si formulano le relative considerazioni e conclusioni.

1) Autorità Idrica Toscana (prot. di UMCM n. 23263 del 12/12/2025):

[...]

A)

Considerato che in base alla documentazione redatta dal Proponente non è possibile definire l'eventuale fabbisogno idrico e depurativo connesso alla realizzazione delle previsioni in questione, il Proponente dovrà verificare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), che legge la presente per conoscenza, l'effettiva attuale "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento dei suddetti interventi e conseguentemente, richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 relativi alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, valutare la necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione e/o di adeguare le esistenti, ove necessario.

Per quel che riguarda le condizioni di allacciamento alla fognatura in gestione al S.I.I. delle nuove previsioni, ne andranno preventivamente verificate l'attuabilità e le modalità con il Gestore del S.I.I. Si ricorda inoltre che, solo nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di poter procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore potrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013, ponendo attenzione a quanto riportato nel successivo capoverso, relativo alla tutela qualitativa della risorsa idrica.

A titolo informativo si richiamano inoltre i contenuti della nuova Direttiva Acque (Dir.2024/3019) che ha esteso l'obbligo di depurazione, da conseguire entro l'anno 2035, agli agglomerati con un numero di A.E. di 1.000 o più ma inferiore a 2.000 (art. 3 della Dir.); la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali di cui al paragrafo 1, dell'art. 4, della Direttiva citata dovranno inoltre realizzare un livello di protezione e dell'ambiente e della salute umana pari al trattamento secondario e terziario di cui agli articoli 6 e 7 della medesima.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle aree di salvaguardia (distinte in "zona di tutela assoluta" e "zona di rispetto", attualmente definite con il criterio geometrico indicato ai suddetti commi 3 e 4) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, e si evidenzia quanto segue:

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività (come

meglio dettagliate nell'allegato 2 del D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii.) all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si evidenzia quanto segue.

- All'interno del territorio comunale di Scarperia e San Piero sono presenti le seguenti captazioni destinate al consumo umano in gestione al S.I.I. (dati verificati all'anno 2023).

Captazione	Numero	di cui "Attivi"	di cui in "Fermo impianto parziale"	di cui in "Costruzione"
Pozzi	15	9	6	0
Sorgenti	27	25	2	0
Prese corsi d'acqua	3	3	0	0

- Nel limitrofo comune di Vaglia sono presenti ulteriori captazioni afferenti al pubblico acquedotto in gestione al S.I.I., le cui "zone di rispetto" interferiscono con aree ricadenti nel comune di Scarperia e San Piero.

Captazione	Numero	di cui "Attivi"	di cui in "Fermo impianto parziale"	di cui in "Costruzione"
Pozzi	3	3	0	0

- Si chiarisce che nel campo denominato "id_stato_opera" delle tabelle attribuito degli shapefile trasmessi in allegato viene indicato lo stato di utilizzo dell'opera al 31/12 dell'anno di riferimento ed in particolare:

definizione "Attivo" - opera in uso al 31/12; definizione "Fermo impianto parziale" - opera non in uso al 31/12 ma per la quale si prevede la riattivazione o un utilizzo occasionale.

B)

- La normativa di settore prevede che la perimetrazione delle "zone di rispetto", attualmente delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 che prevede il tracciamento di un'area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione, resti in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive (stato definito come "fermo impianto parziale") e che decada solamente a seguito della rinuncia o della revoca della concessione da parte del G.S.I.I.

- Al fine di facilitare le verifiche di seguito richieste, si rimanda alla visione dell'allegato denominato "captazioni_sii_scsf" nel quale sono riportati gli shapefile delle captazioni afferenti al S.I.I. sopra richiamate: il sistema di riferimento degli shapefile allegati è quello identificato con codice EPSG:3003 (Monte Mario/Italy zone 1).

In relazione a quanto sopra indicato ed al fine di tutelare qualitativamente la risorsa idrica, si chiede pertanto di verificare quanto segue.

1. Verificare che le nuove previsioni, individuabili come "centri di pericolo" ai sensi del comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, non ricadano all'interno delle "zone di rispetto" attualmente definite con il "criterio geometrico" sopra definito.

2. Verificare che le attività e insediamenti esistenti individuabili come "centri di pericolo" si ubicino esternamente alle attuali "zone di rispetto" come sopra definite; per quelli che eventualmente ricadessero all'interno delle stesse, si applicano gli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, di seguito riportati: "Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza", da effettuarsi in ottemperanza alle disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia e dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi, dettati negli allegati 2 e 3 al D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii.

C)

3. Nel caso in cui una captazione sia indicata in stato di "fermo impianto parziale", si chiede di verificare con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, il suo attuale e previsto futuro utilizzo, al fine di individuare l'effettiva applicazione di quanto disposto in merito alla vigenza delle relative aree di salvaguardia, come definite ai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006: qualora ne fosse prevista la definitiva dismissione, a seguito della rinuncia alla concessione da parte del Gestore del S.I.I. e dall'arvenuta messa in stato di "Fermo impianto/dismissione" decadranno le relative perimetrazioni delle aree di salvaguardia.

D)

4. Si chiede infine di verificare con il Gestore del S.I.I. ulteriori eventuali aggiornamenti sullo stato attuale di utilizzo delle captazioni afferenti al S.I.I.

Si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi del comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 (di seguito testualmente riportato: "Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. ...omissis...") alle aree ivi ricadenti, da effettuarsi in ottemperanza alle disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia e dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi dettate negli allegati 2 e 3 al D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii.

E)

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

[...]

CONSIDERAZIONI:

A)

si condivide la necessità del Proponente di verificare con il gestore del servizio idrico integrato l'effettiva attuale disponibilità dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere nuovi carichi in rapporto al dimensionamento degli interventi proposti e di valutare la necessità di nuove opere di urbanizzazione e/o adeguamento.

B)

i pozzi sono rappresentati nel "QC Reti infrastrutture tecnologiche e fasce di rispetto" del POC.

Sono inoltre trattati sia nel Rapporto Ambientale del POC sia nel Rapporto Ambientale della variante PSIM, per quest'ultimo nel capitolo "13.2.e Pozzi e sorgenti". Il rispetto dei pozzi, come documentato nel RA del POC e dalla presente variante al PSIM, interferisce con alcune aree in territorio urbanizzato, che non sono oggetto della Variante.

Per le trasformazioni esterne al territorio urbanizzato sempre nel Rapporto Ambientale del PSIM c'è il capitolo 15.3 "Azioni di trasformazione esterne al territorio urbanizzato" – "schede di valutazione" dove per ogni area c'è una scheda ed è indicato che la seguente trasformazione interferisce con il rispetto dei pozzi: Sc_A25_04 Attività produttiva Petrona.

Nel capitolo 16 "Mitigazioni-compensazioni" par.16.1. a "Risorsa idrica" ci sono le norme che derivano dal D.Lgs 152/2006 per le aree di rispetto, che è comunque richiamato nel capitolo 13.2.e "Pozzi e sorgenti" citato.

Lo shp dei pozzi trasmesso dalla Autorità Idrica Toscana insieme al presente contributo, differisce dai dati per un pozzo in più non segnalato nel Rapporto Ambientale, lo stesso non interferisce con le trasformazioni oggetto di variante.

C)

si condivide quanto richiesto da AIT alla presente lettera.

D)

la tematica evidenziata dalla Autorità Idrica Toscana è principalmente competenza dell'Ente Gestore. Il Comune per una miglior articolazione del piano, può chiedere ragguagli all'Ente Gestore.

Il Rapporto ambientale verrà eventualmente integrato e modificato, qualora effettuate le dovute verifiche, si accerteranno difformità o non aggiornamenti dei dati in oggetto.

E)

si condivide quanto richiesto da Autorità Idrica Toscana alla presente lettera.

CONCLUSIONI:

A) si ritiene che si debba dare indirizzo al POC attraverso la Disciplina del PSI affinché gli interventi di trasformazione edilizia od urbanistica siano sottoposti a verifica con l'ente gestore del servizio idrico integrato in merito alla disponibilità idrica, fognaria e depurativa;

B)

- si rileva che il proponente abbia già esplicitato nei documenti indicati quanto richiesto;
- si evidenzia tuttavia di verificare l'effettiva compatibilità, con l'Ente Gestore dei S.I.I. l'intervento Sc_A25_04 "Attività produttiva Petrona".

C)

si chiede di verificare con il Gestore del S.I.I, il suo attuale e previsto futuro utilizzo, al fine di individuare l'effettiva applicazione di quanto disposto in merito alla vigenza delle relative aree di salvaguardia.

D)

si chiede infine di verificare con il gestore dei S.I.I ulteriori eventuali aggiornamenti sullo stato attuale di utilizzo delle captazioni afferenti ai S.I.I. Il Rapporto ambientale verrà eventualmente integrato e modificato, qualora effettuate le dovute verifiche, si accerteranno difformità o non aggiornamenti dei dati in oggetto.

E)

la presente indicazione può essere apprezzata come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

2) Publiacqua S.p.A. – Ns. prot. n. 55763 del 17/12/2025:

A)

In relazione a quanto in oggetto, Publiacqua comunica che per i nuovi interventi urbanistici dovranno essere previste reti duali (nera e bianca) con l'obiettivo di non aggravare i sistemi fognari attuali. Le nuove reti meteoriche dovranno, in via assolutamente prioritaria, scaricare in corpi idrici superficiali, dando ulteriore rilevanza eventualmente anche al riutilizzo delle acque piovane per gli usi non pregiati.

B)

Nel territorio risultano presenti risorse idriche in gestione alla Scrivente Società, definite all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006. A tal proposito, al fine di poter procedere con eventuali lavorazioni, in fase di cantierizzazione e di realizzazione delle opere è richiesto che siano messe in atto, e conseguentemente condivise con la Scrivente Società prima dell'inizio dei lavori, le necessarie strategie al fine di non entrare in contrasto con quanto descritto dal suddetto articolo normativo.

Infine, si segnala che ogni intervento che comporti incremento di fabbisogno idrico e di produzione dei reflui dovrà essere preventivamente concordato con Publiacqua.

CONSIDERAZIONI:

A)

Si concorda che per gli elementi afferenti ai sistemi fognari e reti meteoriche indicati possono essere affrontati in sede dell'iter urbanistico nell'ottica di indicare misure correttive con l'obiettivo di non aggravare gli attuali sistemi;

B)

Il presente contributo fa riferimento a disposizioni di carattere ambientale da rispettare nelle successive fasi attuative.

CONCLUSIONI:

A) Si rimanda all'Autorità procedente, in accordo con il S.I.I., alla definizione in sede urbanistica di quanto sopra descritto.

B) Il presente contributo può essere apprezzato come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel

complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in esso contenuto.

3) ARPAT - Autorità di Distretto Appennino Settentrionale - Area Vasta Centro - Dipartimento di Firenze - Settore Mugello – prot. di UCM n. 23981 del 22/12/2025:

[...]

Dall'esame del Rapporto Ambientale di VAS relativo alle previsioni di Interventi esterni al perimetro del Territorio Urbanizzato del Comune di Scarperia e San Piero che comportano variante al PSIM (come elencate nel paragrafo "Istruttoria" e che non comprendono le varianti c.d. "Panna" e "Cafaggiolo"), si può concludere che lo stesso sia adeguato alle finalità prefissate.

Si invita, in fase di progettazione, a reperire nelle varie banche dati, tra le quali quelle di ARPAT, le più recenti informazioni sullo stato delle risorse.

Si fa anche presente che con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 59 del 24 luglio 2025, è stato approvato, ai sensi della L.R. 65/2014, il nuovo Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA), che sostituisce quello approvato con DCR n. 72/2018, citato nel RA.

CONSIDERAZIONI:

Si condivide il parere positivo e le valutazioni espresse da ARPAT sopra riportate.

Il contributo si esprime con condizioni di carattere ambientale da rispettare nelle successive fasi attuative.

CONCLUSIONI:

Si prende atto del parere positivo di ARPAT, il presente contributo può essere apprezzato come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

4) Autorità di Distretto Appennino Settentrionale – Ns. prot.n.618 del 08/01/2026:

[...]

Visto l'articolo 23 della LR 10/2010 e con riferimento alle materie di competenza di questo ente, si rappresenta che il presupposto per l'efficace salvaguardia delle risorse ambientali e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile è la conformità degli strumenti urbanistici con gli scenari di pericolosità idraulica e geomorfologica e con le relative discipline

normative individuati dai Piani di bacino, oltre che l'adeguata considerazione degli stati di qualità e degli obiettivi dei corpi idrici presenti nel territorio dello strumento in esame;

Si elencano di seguito i piani di bacino vigenti sul territorio in esame, consultabili al sito istituzionale dell'ente <https://www.appenninosettentrionale.it/itc/>:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;

- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI), approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999;

- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con D.P.C.M. 7 giugno 2023.

Per l'approfondimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA e dei relativi stati di qualità e obiettivi, si rimanda anche alla consultazione del Cruscotto di piano (<https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/>).

- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015;

- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del piano; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Per effetto degli artt. 4, 5 e 6 delle suddette misure di salvaguardia, nelle aree classificate a pericolosità da frana P3 e P4 continuano ad applicarsi anche le disposizioni normative dei precedenti PAI (nel caso in esame: PAI del Bacino Arno) da rispettare nell'attuazione degli interventi, fino alla definitiva approvazione del PAI Dissesti.

Si informa inoltre che con Delibera n. 54 del 31/07/2025, pubblicata sulla GU n. 183 del 8/8/2025, la Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità ha preso atto dell'individuazione delle zone per le quali esiste un "rischio potenzialmente significativo di alluvioni" (APSFR), e con la stessa delibera è stato adottato il progetto di variante alla disciplina del PGRA. Si evidenzia che dall'8/8/2025 risultano vigenti, quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, la mappa delle APSFR e l'art. 3 della citata delibera, che stabilisce quanto segue: "Ferme restando le norme e gli indirizzi contenuti nella disciplina vigente di piano del PGRA, per le aree inserite nella mappa delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni di cui all'art. 2 della presente deliberazione, nelle more dei successivi adempimenti previsti dalla direttiva alluvioni, con specifico riferimento alle porzioni di territorio presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle piene al fine di limitare i danni in caso di collasso, e per i punti e le zone idraulicamente critiche, i Comuni individuano specifiche misure di gestione del rischio e adeguano periodicamente i piani di protezione civile comunale e gli strumenti di governo del territorio per tener conto degli aggiornamenti del PGRA di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della direttiva 2007/60/CE".

Si segnala pertanto a codesto ente la necessità di tenere in considerazione anche i suddetti aspetti per le aree APSFR individuate, disponibili al seguente link:

<https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=30edc2a143ea4f16b7937c6ad2c24435>.

Si informa che questa Autorità di Bacino, allo scopo di facilitare la consultazione dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei vigenti Piani di bacino, ha predisposto una apposita web-application disponibile al seguente link:

<https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/instant/portfolio/index.html?appid=4868ed0ee290438685b823f168c0bcfd>.

Con tale strumento, per i temi della pericolosità idraulica, della pericolosità geomorfologica e della tutela delle risorse idriche, è possibile verificare con immediatezza ed efficacia le cartografie dei Piani di bacino distrettuali e gli articoli applicabili delle rispettive discipline normative.

Ai fini della comprensione delle limitazioni e condizionamenti alla pianificazione contenuti nei Piani di bacino, utili alla

verifica di coerenza esterna dello strumento in oggetto, si rimanda al documento allegato alla presente nota.

Si precisa che i Piani di bacino non prevedono espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione, ma nell'ambito della procedura di VAS si rende necessario che il proponente, oltre alla verifica di coerenza con gli obiettivi generali dei Piani di bacino, verifichi la conformità dello strumento urbanistico in esame con i perimetri delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica vigenti (e con i criteri per la loro definizione di cui ai rispettivi Allegati 3), con i relativi "indirizzi" per la pianificazione e con la relativa disciplina normativa, oltre che con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici, introducendo se necessario adeguati correttivi e modifiche allo strumento.

A tale scopo si richiede che il Rapporto Ambientale di VAS contenga apposito paragrafo dedicato alla verifica di coerenza esterna sopra descritta. In particolare, dovrà essere verificato quanto segue:

I. Rispetto alla conformità con la disciplina di PGRA/PSRI Arno, per ogni previsione di trasformazione dei suoli dovrà essere attestata la conformità:

- con le limitazioni/condizioni per le aree P3, ai sensi dell'art. 8 lettere a), b) e c) del PGRA (in queste aree sono da evitare nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali - quali scuole, ospedali e case di cura, strutture per la protezione civile - nuovi impianti di cui all'allegato VIII del D. Lgs 152/2006 e previsioni comportanti sottopassi e/o volumi interrati);
- con le limitazioni per le aree fluviali ricadenti in P3 e in P2, ai sensi dell'art. 8 lettera d) e dell'art. 10 lettera c) del PGRA;
- con le limitazioni/condizioni per le aree P2, ai sensi dell'art. 10 del PGRA;
- con le limitazioni per le aree destinate a casse di laminazione, ai sensi dell'art. 16 del PGRA (previsioni compatibili con la realizzazione delle casse);
- con le limitazioni per le aree destinate a casse di laminazione individuate dal PSRI Arno (vincoli di inedificabilità, ai sensi delle Norme 2 e 3 delle norme di PSRI);
- con i condizionamenti per le aree classificate P3 o P4 per eventi "flash flood", ai sensi dell'art. art. 19 c. 2.

II. Rispetto alla disciplina del PAI Dissesti, per ogni previsione di trasformazione dei suoli dovrà essere attestata la conformità:

- con le limitazioni/condizioni per le aree P4, ai sensi dell'art. 8 del PAI Dissesti (in queste aree sono da evitare nuove costruzioni che comportano l'esposizione a rischio delle persone, nuove opere pubbliche di interesse pubblico riferite a servizi essenziali - quali scuole, ospedali e case di cura, strutture per le finalità di protezione civile- nuove aree destinate a impianti di cui all'allegato VIII del D. Lgs 152/2006);
- con le limitazioni/condizioni per le aree P3a e P3b, ai sensi dell'art. 10 del PAI Dissesti.

Si richiede inoltre che sia prodotto apposito sovrapposto del quadro conoscitivo relativo alle pericolosità (idrauliche e geomorfologiche) contenute nel piano adottato, con le mappe di pericolosità riconosciute dal PGRA e dal PAI Dissesti succitati, evidenziando le eventuali incoerenze.

Con riferimento al PGRA (Misure di protezione), si segnala la presenza dei seguenti Interventi Strutturali di Tipo "A" (Casse di esondazione), soggette a vincolo di inedificabilità ai sensi delle Norme 2 e 3, comma 1 del PSRI, con le esclusioni di cui al comma 2 delle stesse norme:

- "Cassa di espansione Burchio sul fiume Arno" (codice ITN002-M036);
- "Cassa Pizziconi - lotto 2 sul fiume Arno" (codice ITN002-M003);
- "Cassa Restone sul fiume Arno" (codice ITN002-M004);
- "Ulteriori interventi strutturali sul reticolo secondario in sinistra del fiume Arno nel Valdarno Superiore" (codice ITN002-ITCABD-FRMP2021A_020).

Si ritiene opportuno che la presenza delle suddette misure di protezione debba essere evidenziata dal Piano urbanistico in esame.

Si ricorda inoltre che le discipline normative del PGRA e del PAI prevedono la possibilità di condurre approfondimenti dei quadri conoscitivi da concordare con questo ente:

- per il PGRA deve farsi riferimento a quanto disciplinato dall'articolo 14 della disciplina del Piano e all'Accordo tra Autorità di bacino e Regione Toscana approvato con DGRT 166 del 17/2/2020;



- per il PAI dissemi, l'articolo 15 della relativa disciplina (avente al momento attuale efficacia come di misura di salvaguardia), consente fin da subito le modifiche alla pericolosità geomorfologiche proposte nel medesimo Progetto di Piano; i Comuni pertanto, nell'ambito dei procedimenti di modifica e approvazione dei propri strumenti urbanistici, sin dall'avvio del procedimento devono coordinarsi con l'Autorità di bacino per assicurare la coerenza dei quadri conoscitivi comunali con il quadro di pericolosità del progetto di PAI, seguendo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 3 alla stessa disciplina (cfr. comma .3, art. 15 cit.).

Per una più completa tutela, l'eventuale adeguamento delle mappe di pericolosità sopradescritto, ivi comprese eventuali attività di modifica dei quadri conoscitivi già in corso, deve essere concluso prima dell'approvazione del piano in oggetto.
[...]

CONSIDERAZIONI:

Per quanto riguarda i piani citati: PGA, PGRA, PAI, PSRI.

-Il PGA è trattato nel capitolo 12.8 “Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA)” del Rapporto Ambientale della variante al PSI.

-Gli altri sono citati al paragrafo 13.8.a “Tutela e sicurezza del suolo” del Rapporto ambientale della variante al PSI, che rimanda alle indagini geologiche ed idrauliche del POC, dato che sono competenza del geologo e ingegnere idraulico.

CONCLUSIONI:

Preso atto che il Rapporto ambientale cita i piani indicati dall'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale; si ritiene comunque opportuno che il Rapporto ambientale, anche se non deve duplicare i contenuti del procedimento urbanistico, riporti le verifiche di coerenza con i piani dell'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale segnalati.

Per approfondimenti ulteriori si ritiene che il Comune affronti le tematiche in sede di POC come del resto indicato al par.13.8.a del Rapporto ambientale in esame.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gianni Nesi



Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo ☹; significativo ☹) relativi alle previsioni contenute negli strumenti in oggetto e ai contenuti del rapporto ambientale individuati nell'allegato 2 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

Biodiversità	☺
Popolazione	☺
Salute umana	☺
Flora	☺
Fauna	☺
Suolo	☹
Acqua	☹
Aria	☺
Fattori climatici	☺
Beni Materiali	☺
Patrimonio culturale architettonico archeologico	☺
Paesaggio	☺
Interrelazione fra i suddetti valori	☺
Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente	☺

CONCLUSIONI

Si ritiene che l'Autorità Proponente possa concludere il procedimento nel rispetto di quanto indicato nelle singole CONCLUSIONI sopra riportate punto per punto.

Il Responsabile della E.Q.
Pianificazione Strategica
(Autorità Competente VAS)
Arch. Davide Cardì

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa.